

Spettabile
PROVINCIA DI LECCE
SEVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
U.O. Gestione Valutazione Ambientali
Via Umberto I n.13 - 73100 Lecce
Via PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Bari, 17/06/2025

OGGETTO: Riscontro alle osservazioni/pareri al progetto, predisposto da San Giorgio Energia Srl, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in Provincia di Lecce, pervenuti in seguito al riavvio del procedimento (Protocollo N.0017586/2025 del 29/04/2025).

In seguito alla

- Vostra comunicazione (Protocollo N.0005756/2024 del 09/02/2024) di avvenuta pubblicazione della documentazione inerente alla Verifica di assoggettabilità a V.I.A. riferita al progetto di cui all'oggetto;
- Vostra Det. Dir. n.704 del 03/06/2024 con cui si rilasciava il provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA con cui si riteneva di dover rinviare a VIA il progetto;
- Sentenza del TAR Lecce n.619/2025 che annulla la Det. Dir.704 di cui sopra e i relativi pareri pervenuti;
- Vostra comunicazione di riscontro Protocollo N.0017586/2025 del 29/04/2025 e riavvio del procedimento in esecuzione della sentenza 619/2025
- Vostra richiesta di riacquisizione dei pareri Protocollo N.0017590/2025 del 29/04/2025

Si trasmette l'elaborato denominato PVB001_R.0.3_Relazione riscontro_parere_Regione Puglia.

Si comunica, inoltre, che il **Parere** espresso dal Comune di Sogliano Cavour in data 16/05/2025 riproduce integralmente — con modifiche meramente formali — la **Relazione istruttoria** dell'08/03/2024. Si tratta di un mero copia/incolla, privo di aggiornamenti istruttori o valutazioni nuove. È pertanto evidente che l'Ente ha reiterato, senza alcun approfondimento critico o riformulazione, i medesimi errori già oggetto di censura nella sentenza intervenuta. Il contenuto del nuovo parere non introduce alcun elemento innovativo o correttivo rispetto a quanto già valutato e annullato, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni in modo testualmente identico. Ciò conferma che non vi è motivo per attribuire diverso valore o efficacia al nuovo parere rispetto a quello già superato, né per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta l'Autorità giudiziaria. L'atto deve dunque essere considerato inidoneo a costituire presupposto ostativo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame.

Cordiali saluti
L'Amministratore
Fabio Paccapelo

